

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Columbus RCN"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che offre la copertura assicurativa di Responsabilità civile, obbligatoria e non, per danni cagionati a terzi durante la navigazione e la giacenza in acqua dell'Unità assicurata, e la copertura per le garanzie ed i servizi di Assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Garanzia Responsabilità Civile obbligatoria: danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione e la giacenza in acqua dell'Unità assicurata, per cui è obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile;

In alternativa

- ✓ Garanzia Responsabilità Civile non obbligatoria: danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione e la giacenza in acqua delle unità per le quali non è previsto l'obbligo di assicurazione;

In aggiunta, è possibile acquistare la seguente garanzia:

- ✓ Assistenza: prestazioni di Assistenza per l'unità assicurata.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

Per la Garanzia Responsabilità civile obbligatoria, non sono assumibili:

- ✗ unità da diporto senza motori
- ✗ unità adibite ad uso diverso dal diporto (lavoro, pesca, trasporto merci) e con scopo di lucro.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti rivalse, esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni - sezioni "Rivalsa", "Scoperti /Franchigie e Limiti di Risarcimento", "Esclusioni e limitazioni".

Di seguito le principali casistiche in cui l'Impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario dell'Unità – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro ai terzi danneggiati:

- ! se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente dell'Unità assicurata a causa del sinistro;
- ! per il battello di servizio e/o motore non principale;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

Sono sempre esclusi i danni da navigazione e/o giacenza in acqua provocati dall'unità alla barriera corallina, conseguenti a qualsiasi avvenimento, compreso l'inquinamento.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Garanzia Responsabilità Civile:** l'assicurazione vale per il Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei paesi Europei. Per le unità adibite a uso diverso dal diporto privato (a titolo esemplificativo: uso lavoro, uso pesca, uso trasporto merci) e con scopo di lucro, la garanzia è operante esclusivamente nei limiti previsti dalla licenza di navigazione e/o dalle disposizioni di legge in materia e comunque entro le acque territoriali italiane;
- ✓ **Assistenza**
Validità territoriale:
 - Coste Italiane e laghi: Maggiore, lago di Garda e lago di Como.
 - Mare Mediterraneo con esclusione delle acque territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da risoluzioni ONU o Direttive Europee. Per alcune prestazioni la copertura può avere un ambito territoriale diverso rispetto a quello sopra indicato.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario o all'Impresa secondo i termini e le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Nel caso di pagamento di pagamento del premio o della prima rata di premio avvenuto dopo la decorrenza del contratto, la copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In tal caso, la durata della copertura assicurativa è inferiore alla durata annuale del contratto; segnatamente, la minore durata della copertura assicurativa è pari al numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza del contratto e la data di effettivo pagamento del premio.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

Il premio è comprensivo delle imposte e del contributo "Servizio Sanitario nazionale" per la parte della Garanzia Responsabilità Civile obbligatoria. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno. Non sono ammessi frazionamenti al pagamento del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.

L'operatività della copertura è tuttavia garantita fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta e non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Di seguito sono indicate le modalità per la risoluzione anticipata del contratto e per l'esercizio del diritto di recesso:

Risoluzione anticipata del contratto: è possibile risolvere il contratto con rimborso del premio per il periodo di assicurazione pagato e non goduto, al netto delle imposte, a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva dell'unità assicurata.

Diritto di recesso in caso di sinistro: limitatamente alla garanzia per la responsabilità civile "non obbligatoria", se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione R.C. Nautica

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo R.C. Nautica
(DIP aggiuntivo R.C. Nautica)



Prodotto "Allianz Columbus RCN"

04/07/2026 – Il DIP Aggiuntivo R.C. Nautica pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo:

il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it
Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2024** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla *"Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)"*, disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Nell'ambito dell'Assicurazione R.C.NAUTICA è possibile attivare la garanzia R.C.Nautica Obbligatoria o la garanzia R.C. Nautica Non Obbligatoria

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA

La garanzia si applica alle Unità per cui è obbligatoria l'assicurazione di Responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla navigazione (D.Lgs. 7 Settembre 2005 n 209 - Codice delle assicurazioni private), ovvero: Unità da diporto a motore; Unità adibite a trasporto pubblico di linea dotate di motore inamovibile maggiore di 3 c.f. e fino a 25 tonnellate di stazza lorda; Motori amovibili.

Massimali: I massimali minimi di legge per la Responsabilità civile natanti sono i seguenti: 7.750.000,00 euro per sinistro, con il massimo di: 6.450.000,00 euro per danni a persone (indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro); 1.300.000,00 euro per danni a cose e animali. E' possibile concordare massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE NON OBBLIGATORIA

La garanzia si applica alle Unità per cui non è obbligatoria l'assicurazione di Responsabilità civile verso terzi derivanti dalla navigazione e la giacenza in acqua, incluso acque private, ovvero: Unità da diporto senza motore e per le Unità ad uso diverso dal diporto (a titolo esemplificativo, uso lavoro, uso pesca, uso trasporto merci) e con scopo di lucro. L'Impresa, inoltre, assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità a cose ed animali di terzi e assicura altresì la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell'unità assicurata per i danni involontariamente causati a terzi. Se l'Unità assicurata è adibita a scuola guida o vela, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi: l'esaminatore, l'allievo anche quando è alla guida tranne che in occasione dell'effettuazione dell'esame, l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Massimali

› **Per Unità non soggette al D. Lgs. n. 209/2005, adibite a trasporto merci, lavoro o pesca con scopo di lucro**

Massimale in euro (sinistro / persona / cose, animali) da € 250.000,00 / 100.000,00 / 50.000,00 (è possibile concordare massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge)

› **Per uso trasporto pubblico >25 tsl (persone, cose)** Massimali in euro 6.450.000/1.300.000,00

E' possibile personalizzare/arricchire la garanzia R.C. Nautica Obbligatoria con opzioni che prevedono un premio aggiuntivo

› **IDR – ATTIVITA' IDROSCIATORIA TRADIZIONALE:** la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi ed alla persona trainata dall'esercizio dell'attività idrosciatoria tradizionale con sci o monosci. Consulta le Condizioni (sezione 4. Condizioni particolari, pag. 12)

› **RCC – RESPONSABILITA' CIVILE COMPLEMENTARE QUANDO UNITA' A TERRA :** la garanzia Responsabilità civile, **con esclusione delle moto d'acqua e jet sky**, è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dall'unità quando la stessa si trova in giacenza a terra, durante le operazioni di alaggio, varo nonché di movimentazione a terra con il **limite massimo di 300.000,00 euro per ogni sinistro e anno assicurativo**. Consulta le Condizioni (sezione 4. Condizioni particolari, pag. 12)

› **PRV – PROTEZIONE RIVALSA:** In caso di **Proprietario persona fisica**, la presente garanzia è sempre operante senza applicazione di alcun sovrapprezzo. In caso di **Proprietario persona giuridica**, la presente garanzia è concedibile solo se richiesto dal Contraente e con applicazione

di relativo incremento di premio. Consulta le Condizioni (sezione 4. Condizioni particolari, pag. 12)

- › **L – NOLEGGIO OCCASIONALE PER UNITÀ DA DIPORTO** La garanzia Responsabilità civile è estesa all'attività di noleggio dell'unità assicurata per un numero massimo di 42 giorni qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dal Decreto-legge "Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012 - n. 1 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 - n. 27 e successive modifiche e/o integrazioni.

Queste condizioni particolari possono essere concesse esclusivamente a discrezione dell'impresa che, previa specifica valutazione, si riserva il diritto di non concederle o di concederle a fronte di un sovrappremio che potrà essere predeterminato o determinato di volta in volta.

- › **D – REGATE VELICHE** Limitatamente alle unità a vela, con o senza motore, la garanzia è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi durante la partecipazione dell'unità a regate veliche **purché regolarmente autorizzate dagli enti preposti.**
- › **EVT – ESTENSIONE VALIDITÀ TERRITORIALE UNITÀ DA DIPORTO** La validità territoriale per garanzia Responsabilità civile è estesa al tratto di mare indicato in polizza con **esclusione delle traversate oceaniche.** Per le unità assicurate con la Garanzia Responsabilità civile obbligatoria, limitatamente ai danni a cose ed animali di terzi per i sinistri avvenuti nel tratto di mare indicato, **l'estensione è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari alla franchigia del danno indennizzabile per ogni avvenimento. Quando il danno è imputabile in tutto o in parte a colpa grave del conducente addetto all'unità, tale scoperto deve intendersi raddoppiato.**

In aggiunta alla garanzia R.C.Natanti, esclusivamente per le Unità da diporto, è possibile, ma non obbligatorio, acquistare servizi di Assistenza.

Garanzia di base: Garantiscono, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (unità), in caso di incidente/guasto meccanico oppure in caso di furto dell'unità ed inoltre supporto sanitario in caso di infortunio. A titolo esemplificativo offriamo le seguenti garanzie: Assistenza Tecnica in mare (le spese dell'intervento rimangono a carico dell'Assicurato), Consulenza all'Assicurato per problemi tecnici all'unità per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata. Assistenza Tecnica al punto di ormeggio, Assistenza Sanitaria per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata, Assistenza sanitaria specifica per subacquei. Servizio informazione per il diportista, Servizio di assistenza legale per il diportista, Servizi integrativi per il diportista.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi Esclusi	A integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, non sono assumibili: Garanzia Responsabilità Civile obbligatoria Non sono considerati terzi ai fini della responsabilità civile obbligatoria: Il conducente dell'Unità assicurata veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone. Limitatamente ai soli danni a cose: 1. il proprietario dell'Unità assicurata veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing; 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.; 3. i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico; 4. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3. Garanzia Responsabilità civile non obbligatoria Non sono considerate terzi ai fini dell'assicurazione di responsabilità civile non obbligatoria: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto; il conducente dell'unità e le persone che si trovano con lo stesso nei rapporti di cui al primo punto; le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Contraente e/o con l'Assicurato, prendono parte alle manovre dell'unità o alle attività lavorative in genere; durante la partecipazione delle unità a vela, con o senza motore, a regate veliche, chiunque si trovi a bordo dell'unità a qualsiasi titolo; le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Contraente e/o con l'Assicurato, sono addetti al servizio dell'unità; limitatamente alla garanzia responsabilità civile dei trasportati, i trasportati non sono considerati terzi tra di loro.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni:

Le coperture prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti.

Garanzia Responsabilità Civile OBBLIGATORIA

Rivalsa	La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario dell'Unità – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.lgs. n. 209/2005, ai terzi danneggiati: per unità adibite a scuola guida o scuola vela durante la guida dell'allievo, se la navigazione non è effettuata nel rispetto della normativa vigente; navigazione e/o giacenza di unità con la "autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti; per danni causati dalla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive; per danni causati dalla partecipazione dell'unità a regate veliche, relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara (sempreché non sia sottoscritta in polizza la condizione particolare D Regate Veliche); quando l'unità è condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata comminata una sanzione di cui dall'art. 53 comma 1 bis del D.L. 18 luglio 2005 n° 171 e successive modifiche e/o integrazioni; per i danni cagionati a terzi e alla persona trainata durante le attività di traino di dispositivi galleggianti o volanti (quali ad esempio: siluro gonfiabile, ciambella, surf, paracadute ascensionale, ecc.) e l'attività idrosportistica, effettuate a qualsiasi scopo sempre che per quest'ultima non sia stata sottoscritta la condizione particolare IDR – Attività Idrosportistica; nel caso di noleggio occasionale di unità da diporto se non è sottoscritta la condizione particolare L – Noleggio occasionale per Unità da diporto e se il noleggio occasionale non
----------------	--

	è effettuato nel rispetto della normativa vigente; nel caso di unità da diporto adibite a uso noleggio/locazione se non è indicato in polizza tale uso, non è stata contestualmente sottoscritta in polizza la condizione particolare L e se il noleggio/locazione non è effettuato nel rispetto della normativa vigente; limitatamente alla garanzia responsabilità civile dei trasportati, i trasportati non sono considerati terzi tra di loro.
Scoperti/ Franchigie e Limiti di Risarcimento	Limitatamente ai danni a cose di terzi ed animali di terzi, la garanzia responsabilità civile verso terzi è prestata con una franchigia che può variare in relazione ai profili di rischio ed alle garanzie prestate.
Garanzia Responsabilità Civile NON OBBLIGATORIA	
Esclusioni e Limitazioni	La garanzia di responsabilità civile non obbligatoria non è operante: per unità adibite a scuola guida o scuola vela durante la guida dell'allievo, se la navigazione non è effettuata nel rispetto della normativa vigente; navigazione e/o giacenza di unità con la "autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti; per danni causati dalla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; quando l'unità è condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata comminata una sanzione di cui dall'art. 53 comma 1 bis del D.L. 18 luglio 2005 n° 171 e successive modifiche e/o integrazioni; per i danni cagionati a terzi durante le attività di traino di dispositivi galleggianti o volanti (quali ad esempio: siluro gonfiabile, ciambella, surf, paracadute ascensionale, ecc.) e l'attività idrosciatoria, effettuate a qualsiasi scopo; nel caso di noleggio occasionale di unità da diporto, se il noleggio non è effettuato secondo le prescrizioni e le modalità previste; per le unità adibite a uso diverso dal diporto, nei casi in cui la navigazione o l'uso dell'unità non siano in regola con le disposizioni o le prescrizioni previste dalla legge vigente ed indicate nei documenti di navigazione dell'unità stessa, quali a titolo esemplificativo: il Certificato di Classe, il Certificato di Navigabilità, il Certificato di Idoneità, la Licenza di Navigazione, Ruolo Naviglio Minore validi per la zona di esercizio. Sono altresì esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito. Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'Unità descritta in Polizza, anche se in conseguenza di un Evento Cyber così come definito. Inoltre, limitatamente alle unità a uso diverso dal diporto, devono intendersi escluse: perdite e/o danni arrecati a terzi, persone e cose, in conseguenza dell'uso delle attrezzature tecniche che si trovano a bordo con necessarie per la navigazione, ma esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa in generale, per la pesca (reti, canne, palamiti, cavi, salpareti, boe e simili e/o altre attrezzature sottomarine), il carico e lo scarico di materiali, il dragaggio fondali, il rimorchio; perdite e/o danni arrecati a terzi derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche. Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; perdite e/o danni arrecati a terzi derivanti da penalità, ritardo, fermo barca, perdita di nolo, perdita di contratto e/o qualunque altro danno indiretto anche se conseguente ad un danno risarcibile a termini di polizza; perdite e/o danni arrecati a terzi dall'unità in conseguenza della mancata osservazione delle norme prescritte dalle autorità competenti per il carico, scarico, trasporto delle merci se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti in materia; perdite e/o danni cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità; perdite e/o danni direttamente o indirettamente causati da: pesca illegale o attività di pesca non conforme alle disposizioni vigenti; contrabbando, violazione di blocco, commercio, attività o traffico proibito o dandestino; baratteria, dolo o frode del conducente; rimozione o eliminazione di relitti e/o ostruzioni imposte dalle autorità competenti; perdite e/o danni alle cose trasportate e/o rimorchiate; limitatamente alle unità adibite al servizio pubblico di trasporto persone fanno eccezione i danni subiti dal bagaglio dei terzi trasportati, per i quali viene fissato un massimo risarcimento di 100,00 euro per persona trasportata. Restano comunque esclusi il denaro, i preziosi, i titoli e quant'altro non faccia parte del bagaglio personale dei terzi trasportati, e le perdite e/o danni conseguenti a furto o smarrimento.
Scoperti/ Franchigie e Limiti di Risarcimento	Limitatamente ai danni a cose di terzi ed animali di terzi, la garanzia responsabilità civile verso terzi è prestata con lo scoperto del 10% con un minimo pari alla franchigia indicata in polizza. Quando il danno è imputabile in tutto o in parte a colpa grave del conducente addetto all'unità tale scoperto deve intendersi raddoppiato. Limitatamente alle unità adibite a trasporto pubblico di persone, detto scoperto non sarà applicato. Limitatamente alle unità adibite al servizio pubblico di trasporto persone per i danni subiti dal bagaglio dei terzi trasportati viene fissato un massimo risarcimento di 100,00 euro per persona trasportata.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
"Allianz Columbus RCN" è rivolto a persone fisiche o persone giuridiche proprietarie, acquirenti con patto di riservato dominio, locatarie di Unità battenti Bandiera italiana o di Paesi per i quali l'Impresa è autorizzata ad operare in LPS, che debbano adempiere agli obblighi di legge per la copertura della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione o giacenza in acqua di: Unità ad uso diporto a motore ; Unità adibite a trasporto pubblico di linea dotate di motore inamovibile maggiore di 3 cavalli fiscali e fino a 25 tonnellate di stazza lorda; Motori amovibili. Oppure che desiderano tutelarsi per le richieste di risarcimento derivanti dalla Responsabilità Civile per danni a terzi occorse durante la navigazione o giacenza in acqua di Unità da diporto senza motore; Unità ad uso diverso dal diporto (a titolo esemplificativo: uso lavoro, uso pesca, uso trasporto merci) e con scopo di lucro. Inoltre si rivolge – mediante garanzia opzionale- a coloro che vogliano usufruire per l'Unità da diporto assicurata della copertura aggiuntiva Assistenza.	



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media del prodotto prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 12%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa - www.allianz.it – accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	(obbligatoria) Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	(obbligatoria) Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi: Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi: In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite: Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone; in caso di beneficiario persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Contratto di assicurazione responsabilità civile nautica Allianz Columbus RCN

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Edizione NA02 -04/07/2026

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

GLOSSARIO	1
1. NORME GENERALI	3
2. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA	6
3. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE NON OBBLIGATORIA.....	8
4. CONDIZIONI PARTICOLARI	12
5. ASSISTENZA	14

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

ASSICURAZIONE: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la Polizza.

C.D.A. – CODICE DELLE ASSICURAZIONI - decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (Dlgs 07.09.05 n. 209) e successive modifiche e/o integrazioni.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito indicata, per brevità, "AWP P&C") che provvede 24 ore su 24 tutto l'anno al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

CERTIFICATO (DI ASSICURAZIONE): documento che riporta gli estremi del Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti e fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

CESSIONARIO: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del Contratto di Assicurazione.

COLPA NAUTICA: colpa del Comandante, del Conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'Unità come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione

CONDUCENTE: il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere dell'Unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell'Unità comprese quelle a terra

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione.

CONTRATTO: insieme dei documenti che provano l'Assicurazione.

DEMOLIZIONE: messa fuori uso dell'Unità mediante rottamazione.

DISTRUZIONE: danni all'Unità tali da ridurlo a relitto.

ESCLUSIONI (DI GARANZIA): situazioni e/o condizioni, specificamente richiamate nel Contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

FAMILIARI: il coniuge, il partner di unione civile, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, del "Contraente", in quanto persona fisica, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado, sempreché conviventi o a carico del "Contraente" stesso, in quanto da parte di quest'ultimo si provveda abitualmente al loro mantenimento.

FRANCHIGIA: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato nel Contratto di Responsabilità Civile Natanti.

IMPRESA: Allianz S.p.A.

INFORTUNIO: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

INTERMEDIARIO: Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

MASSIMALE: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

PIRATERIA: Brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di navi o Unità da diporto.

Atto illegittimo di violenza, detenzione o depredazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o imbarcazione.

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

PORTO DI STAZIONAMENTO ABITUALE: il porto o la località anche a terra, dove l'Unità da diporto ha stazionato o è previsto che stazionerà per un periodo superiore a tre mesi.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

R.C. (RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA NAVIGAZIONE): responsabilità del Conducente e del proprietario di un natante/motore marino amovibile che durante la navigazione o la giacenza in acqua causa un danno a Terzi (in caso di motore marino amovibile la garanzia opera durante la giacenza in acqua purchè lo stesso sia installato sull'Unità); con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'Assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri (Dlgs 7 Settembre 2005 n. 209).

RISCHIO: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

RISOLUZIONE: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

RIVALSA (AZIONE DI RIVALSA): diritto dell'Impresa di richiedere all'Assicurato (di norma Contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il Conducente dell'Unità) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

TERZI: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

UNITÀ: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dal Codice della nautica DL 18 Luglio 2005 n.171, o la costruzione descritta in Polizza, comunque destinata alla navigazione. Le unità si distinguono, inoltre, tra quelle soggette all'obbligo di assicurazione ai sensi del C.d.A. e quelle non soggette a detto obbligo.

ARTICOLO 1.1 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Pagato il premio, il contratto emesso riporta giorno ed ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno. Nel caso in cui il Contraente paghi il premio o la prima rata di premio dopo la decorrenza del contratto, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferme le successive scadenze. Pertanto, in tal caso, la durata della copertura assicurativa è inferiore alla durata annuale del contratto. Segnatamente, **la minore durata della copertura assicurativa è pari al numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza del contratto e la data di effettivo pagamento del premio.**

Questo genere di casistiche non rientra nella disciplina dei contratti di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 1.2 – DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia, l'Impresa ne garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza**. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo Contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al Contraente il Premio da corrispondere per la nuova annualità. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del Contratto mediante il pagamento del Premio propostogli dall'Impresa. Queste le modalità per attivare la proroga/rinnovo del Contratto:

L'Impresa:

1. emette avviso di scadenza del Contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2. formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite un Intermediario il Premio da corrispondere.

Il Contraente:

3. entro il 15° giorno successivo alla scadenza del Contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del Premio richiesto;
4. riceve i documenti di Polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il Contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del Contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo Contratto.

ARTICOLO 1.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno. Non sono ammessi frazionamenti al pagamento del Premio.

Il Premio o la prima rata di Premio si pagano alla consegna della Polizza. I premi successivi, come meglio normato all'Art. 1.2 Durata e prosecuzione del Contratto, devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il Contratto, o all'Impresa.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Documenti assicurativi: i documenti assicurativi consegnati al Contraente sono la Polizza ed il Certificato di assicurazione; è possibile richiederne un duplicato:

- in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione autocertificando il motivo alla base della richiesta;
- in altri casi (es. deterioramento), restituendo i documenti ricevuti e non più utilizzabili.

A fronte di quanto sopra, l'Impresa rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'Assicurato.

ARTICOLO 1.4 – VENDITA E CONSEGNA IN CONTO VENDITA DELL'UNITÀ

La vendita o la consegna in conto vendita dell'Unità determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

Art. 1.4.1 Sostituzione con altra Unità

Il venditore può rendere valida la Polizza stipulata a copertura dell'Unità originaria – venduta o in conto vendita - per altra Unità di sua proprietà e dello stesso uso. In questo caso:

- è necessario restituire i documenti assicurativi dell'Unità venduta o consegnata in conto vendita;
- se ciò comporta una variazione del Premio, si procede al conguaglio.

Art. 1.4.2 Cessione del Contratto

Il Contraente deve comunicare immediatamente la cessione del Contratto all'Impresa che, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, rilascia al Cessionario la nuova Polizza. Il Premio pagato dal Cedente per il periodo di Assicurazione in corso è comunque acquisito dall'Impresa.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del Contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del Cessionario.

Se la tariffa relativa al Cessionario comporta un aumento di Premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione della stessa Unità il Cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto.

Art. 1.4.3 Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altra Unità

La Polizza si risolve con restituzione del Premio **al netto di imposte e contributi** dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, della copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

L'Impresa in ogni caso non provvederà alla restituzione della maggiorazione di Premio eventualmente richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 1.5 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Contraente deve:

- in caso di **furto o rapina, informare l'Impresa e consegnare** copia della relativa denuncia fatta all'autorità pubblica.
La polizza si risolve con rimborso del Premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto dell'Unità.
- in caso di **Demolizione, Distruzione o esportazione definitiva, perdita effettiva o presunta, consegnare** i documenti assicurativi, in questo caso può richiedere:
 - di rendere valida la Polizza dell'Unità demolita per altra Unità di sua proprietà e dello stesso uso;
 - la Risoluzione del Contratto e il rimborso del Premio, al netto di imposte e contributi dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

In tutti i casi, per le Imbarcazioni da diporto e le Navi da diporto, **il Contraente deve consegnare documento attestante la cancellazione dai registri tenuti dall'Ufficio di iscrizione a cui l'Unità era registrata (Capitaneria di porto oppure Ufficio circondariale marittimo oppure Ufficio provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri) nonché idonea documentazione che comprovi la vendita.**

ARTICOLO 1.6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

In applicazione degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, **le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del Contratto stesso.**

Se nel corso del Contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportano un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione all'Impresa indicando gli estremi della variazione stessa.

Per tali variazioni vale il disposto dell'articolo 1898 del codice Civile.

ARTICOLO 1.7 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 1.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ARTICOLO 1.9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

La Polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le norme di legge.

ARTICOLO 1.10 – SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna, dell' Area Economica Europea.

2. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

Norme che regolano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso Terzi derivante dalla navigazione (Dlgs 7 Settembre 2005 n 209 - Codice delle assicurazioni private), di:

- *Unità da diporto a motore*
- *Unità adibite a trasporto pubblico di linea dotate di motore inamovibile maggiore di 3 c.f. e fino a 25 tonnellate di stazza lorda*
- *Motori amovibili*

ARTICOLO 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme vigenti e fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.2 Esclusioni e rivalsa di cui alla presente sezione, i **rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione**, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'Unità descritta in Polizza.

L'Impresa inoltre assicura inoltre:

- la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'Unità a cose ed animali di Terzi **con una Franchigia fissa – cioè la parte di danno a carico dell'Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento – il cui ammontare è riportato nell'apposito spazio previsto in Polizza;**
- la **responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati** a bordo dell'Unità assicurata per i danni involontariamente cagionati a Terzi ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione alle manovre dell'Unità o alla conduzione della stessa e di quelli causati all'Unità assicurata. **I trasportati non sono considerati Terzi tra loro. Relativamente ai danni a cose dei Terzi trasportati la garanzia è prestata senza l'applicazione di alcuna Franchigia con il limite per persona indicato in Polizza.**

Qualora l'Unità assicurata sia adibita a **scuola guida o vela**, uso concedibile con relativo incremento di Premio, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati Terzi:

- l'esaminatore,
- l'allievo anche quando è alla guida, tranne che in occasione dell'effettuazione dell'esame,
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.

ARTICOLO 2.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Non operatività della garanzia e conseguente Rivalsa

La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario dell'Unità – il diritto di Rivalsa per le somme pagate in caso di Sinistro in ottemperanza al Dlgs 209, ai Terzi danneggiati nei seguenti casi:

- **se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti**, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il Sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente dell'Unità assicurata a causa del Sinistro;
- **per il battello di servizio e/o motore non principale;**
- **per Unità adibite a scuola guida o scuola vela durante la guida dell'allievo, se la navigazione non è effettuata nel rispetto della normativa vigente;**
- **navigazione e/o giacenza di Unità con la "autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;**
- **per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;**
- **per danni causati dalla partecipazione dell'Unità a gare o competizioni sportive;**
- **per danni causati dalla partecipazione dell'Unità a regate veliche, relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara (sempreché non sia sottoscritta in Polizza la condizione particolare D Regate Veliche);**
- **quando l'Unità è condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata comminata una sanzione di cui dall'art. 53 comma 1 bis del D.L. 18 luglio**

2005 n° 171 e successive modifiche e/o integrazioni;

- per i danni cagionati a Terzi e alla persona trainata durante le attività di traino di dispositivi galleggianti o volanti (quali ad esempio: siluro gonfiabile, ciambella, surf, paracadute ascensionale, ecc.) e l'attività idrosciatoria, effettuate a qualsiasi scopo sempre che per quest'ultima non sia stata sottoscritta la condizione particolare IDR – Attività Idrosciatoria;
- nel caso di noleggio occasionale di Unità da diporto se non è sottoscritta la condizione particolare L - Noleggio occasionale per Unità da diporto e se non è effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- nel caso di Unità da diporto adibita a uso noleggio/locazione se non è indicato in Polizza tale uso, non è stata contestualmente sottoscritta in Polizza la condizione particolare L - Noleggio occasionale per Unità da diporto e se il noleggio/locazione non è effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- limitatamente alla garanzia responsabilità civile dei trasportati, i trasportati non sono considerati Terzi tra di loro.

Sono sempre esclusi i danni da navigazione e/o giacenza in acqua provocati dall'Unità alla barriera corallina, conseguenti a qualsiasi avvenimento, compreso l'inquinamento.

ARTICOLO 2.3 – CERTIFICATO

Il Certificato di assicurazione viene consegnato al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il Contratto, al momento del pagamento del Premio.

ARTICOLO 2.4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei paesi Europei.

ARTICOLO 2.5 - DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia presso la quale il Contratto è appoggiato oppure alla sede legale dell'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando il Contraente o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del Sinistro deve contenere il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al Sinistro nonché la denuncia di evento straordinario così come previsto dall'Art.60 del Codice della nautica da diporto. A fronte di omissione o ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, corredata dalla documentazione di cui sopra, l'Impresa ha diritto di rivalersi per il pregiudizio sofferto in tutto o in parte, nei confronti del Contraente/Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

ARTICOLO 2.6 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

3. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE NON OBBLIGATORIA

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso Terzi derivate dalla navigazione per Unità per cui non è previsto l'obbligo di assicurazione o per particolari limiti di navigazione accordati all'Unità:

- *Unità da diporto senza motore*
- *Unità ad uso diverso dal diporto (a titolo esemplificativo: uso lavoro, uso pesca, uso trasporto merci) e con scopo di lucro*

ARTICOLO 3.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme vigenti, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 3.2 Esclusioni e limitazioni di cui alla presente sezione, i **rischi della responsabilità civile per i quali non è obbligatoria l'assicurazione**, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'Unità descritta in Polizza.

L'Impresa inoltre assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'Unità a cose ed animali di Terzi con **uno scoperto del 10% sull'importo risarcibile, per ogni e ciascun avvenimento, con il minimo della Franchigia riportata in Polizza. Quando il danno è imputabile in tutto o in parte a colpa grave del Conducente addetto all'Unità tale scoperto deve intendersi raddoppiato.** Limitatamente alle Unità adibite a trasporto pubblico di persone, detto scoperto non sarà applicato.

L'Impresa assicura altresì la **responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati** a bordo dell'Unità assicurata per i danni involontariamente cagionati a Terzi ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione alle manovre dell'Unità o alla conduzione della stessa e di quelli causati all'Unità assicurata. I trasportati non sono considerati Terzi tra loro.

Qualora l'Unità assicurata sia adibita a **scuola guida o vela**, (uso concedibile con relativo incremento di Premio), l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati Terzi:

- l'esaminatore,
- l'allievo anche quando è alla guida, tranne che in occasione dell'effettuazione dell'esame,
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.

ESTENSIONE PER "PESCA E TURISMO" CON INCREMENTO DI PREMIO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NON OBBLIGATORIA

A parziale deroga di quanto indicato al successivo Art. 3.2 Esclusioni limitazioni - limitatamente al periodo in cui viene svolta l'attività di pesca turismo, l'assicurazione è estesa ai danni di responsabilità civile accidentalmente arrecati ai partecipanti a detta attività nonché agli allievi durante l'uso delle attrezzature tecniche di bordo incluse quelle da pesca.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dell'istruttore, dell'allievo e del singolo partecipante all'attività di pesca turismo, che sono considerati Terzi tra loro.

La garanzia è operante esclusivamente per i danni subiti dalle persone trasportate per morte o per lesioni personali dalle quali derivi un'invalidità permanente non inferiore al 3%.

La garanzia è prestata con il limite massimo di 500.000,00 euro per ogni Sinistro e con il limite di 100.000,00 euro per persona danneggiata

ARTICOLO 3.2 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

La garanzia di responsabilità civile non obbligatoria non è operante:

- **se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti**, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il Sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente dell'Unità assicurata a causa del Sinistro;
- **per Unità adibite a scuola guida o scuola vela durante la guida dell'allievo, se la navigazione non è effettuata nel rispetto della normativa vigente;**
- **per il battello di servizio e/o motore non principale;**
- **navigazione e/o giacenza di Unità con la "autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;**
- **per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti**

o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;

- per danni causati dalla partecipazione dell'Unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- quando l'Unità è condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata comminata una sanzione di cui dall'art. 53 comma 1 bis del D.L. 18 luglio 2005 n° 171 e successive modifiche e/o integrazioni;
- per i danni cagionati a Terzi durante le attività di traino di dispositivi galleggianti o volanti (quali ad esempio: siluro gonfiabile, ciambella, surf, paracadute ascensionale, ecc.) e l'attività idrosciatoria, effettuate a qualsiasi scopo;
- per i danni da navigazione e/o giacenza in acqua provocati dall'Unità alla barriera corallina, conseguenti a qualsiasi avvenimento, compreso l'inquinamento;
- nel caso di noleggio occasionale di Unità da diporto, se il noleggio non è effettuato secondo le prescrizioni e le modalità previste;
- per le Unità adibite a uso diverso dal diporto, nei casi in cui la navigazione o l'uso dell'Unità non siano in regola con le disposizioni o le prescrizioni previste dalla legge vigente ed indicate nei documenti di navigazione dell'Unità stessa, quali a titolo esemplificativo: il Certificato di Classe, il Certificato di Navigabilità, il Certificato di Idoneità, la Licenza di Navigazione, Ruolo Naviglio Minore validi per la zona di esercizio.

Premesso che per Evento Cyber si intende:

- **Violazione della Privacy e dei Dati:** l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati;
- **Violazione del Sistema Informatico:** l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito.

Restano invece compresi in Polizza i danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'Unità descritta in Polizza, anche se in conseguenza di un Evento Cyber così come definito.

Inoltre, limitatamente alle Unità a uso diverso dal diporto, devono intendersi escluse:

- perdite e/o danni arrecati a Terzi, persone e cose, in conseguenza dell'uso delle attrezzature tecniche che si trovano a bordo non necessarie per la navigazione, ma esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa in generale, per la pesca (reti, canne, palamiti, cavi, salpareti, boe e simili e/o altre attrezzature sottomarine), il carico e lo scarico di materiali, il dragaggio fondali, il rimorchio;
- perdite e/o danni arrecati a Terzi derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche. Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
- perdite e/o danni arrecati a Terzi derivanti da penalità, ritardo, fermo barca, perdita di nolo, perdita di contratto e/o qualunque altro danno indiretto anche se conseguente ad un danno risarcibile a termini di polizza;
- perdite e/o danni arrecati a Terzi dall'Unità in conseguenza della mancata osservazione delle norme prescritte dalle autorità competenti per il carico, scarico, trasporto delle merci se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
- perdite e/o danni cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'Unità;
- perdite e/o danni direttamente o indirettamente causati da:
 - pesca illegale o attività di pesca non conforme alle disposizioni vigenti;
 - contrabbando, violazione di blocco, commercio, attività o traffico proibito o clandestino;
 - baratteria, dolo o frode del Conducente;
 - rimozione o eliminazione di relitti e/o ostruzioni imposte dalle autorità competenti;
- perdite e/o danni alle cose trasportate e/o rimorchiate; limitatamente alle Unità adibite al servizio

pubblico di trasporto persone fanno eccezione i danni subiti dal bagaglio dei Terzi trasportati, per i quali **viene fissato un massimo risarcimento di 100,00 euro per persona trasportata. Restano comunque esclusi** il denaro, i preziosi, i titoli e quant'altro non faccia parte del bagaglio personale dei Terzi trasportati, e le perdite e/o danni conseguenti a furto o smarrimento.

ARTICOLO 3.3 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate Terzi ai fini dell'assicurazione di responsabilità civile non obbligatoria:

- a) **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);**
- c) **il Conducente dell'Unità e le persone che si trovano con lo stesso nei rapporti di cui al punto a);**
- d) **le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Contraente e/o con l'Assicurato, prendono parte alle manovre dell'Unità o alle attività lavorative in genere;**
- e) **durante la partecipazione delle Unità a vela, con o senza motore, a regate veliche, chiunque si trovi a bordo dell'Unità a qualsiasi titolo;**
- f) **le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Contraente e/o con l'Assicurato, sono addetti al servizio dell'Unità;**
- g) **limitatamente alla garanzia responsabilità civile dei trasportati, i trasportati non sono considerati Terzi tra di loro.**

ARTICOLO 3.4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei paesi Europei.

Per le **Unità adibite ad uso diverso dal diporto (a titolo esemplificativo: uso lavoro, uso pesca, uso trasporto merci) e con scopo di lucro**, la garanzia è operante esclusivamente nei limiti previsti dalla licenza di navigazione e/o dalle disposizioni di legge in materia e comunque entro le acque territoriali italiane.

ARTICOLO 3.5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Limitatamente alle Unità ad uso privato, uso lavoro, uso servizio pubblico o adibite a pesca turismo, **dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3.6 - DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia presso la quale il Contratto è appoggiato oppure alla sede legale dell'Impresa, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando il Contraente o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del Sinistro deve contenere il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al Sinistro nonché la denuncia di evento straordinario così come previsto dall'Art.60 del Codice della nautica da diporto.

A fronte di omissione o ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, corredata dalla documentazione di cui sopra, l'Impresa ha diritto di rivalersi per il pregiudizio sofferto in tutto o in parte, nei confronti del Contraente/Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

ARTICOLO 3.7 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra,

legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione del danneggiato.

L'Impresa non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti condizioni particolari sono valide solo se espressamente richiamate in Polizza.

IDR - Attività idrosciatoria tradizionale (valida esclusivamente per uso diporto)

La garanzia Responsabilità Civile è estesa ai danni involontariamente cagionati a Terzi ed alla persona trainata dall'esercizio dell'attività idrosciatoria tradizionale con sci o monosci.

L'estensione è operante fino ad un massimo di due sciatori trainati contemporaneamente; in caso di un numero maggiore di sciatori la garanzia non è valida.

RCC – Responsabilità Civile Complementare quando l'Unità è a terra (valida esclusivamente per uso diporto)

La garanzia Responsabilità civile, con esclusione delle moto d'acqua e jet sky, è estesa ai danni involontariamente cagionati a Terzi dall'Unità quando la stessa si trova in giacenza a terra, durante le operazioni di alaggio, varo nonché di movimentazione a terra **con il limite massimo di 300.000,00 euro** per ogni Sinistro e anno assicurativo.

Sono comunque esclusi i danni:

- **avvenuti durante i trasferimenti e le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici;**
- **ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio dell'Unità;**
- **alle cose di Terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell'Unità;**
- **cagionati al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e la movimentazione dell'Unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni altrimenti risarcibili in ambito di obbligatorietà;**
- **cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.**

PRV – Protezione Rivalsa (concedibile solo per la Responsabilità civile obbligatoria di legge di cui alla Sezione 2)

In caso di Proprietario persona fisica, la presente garanzia è sempre operante senza applicazione di alcun sovra Premio.

In caso di Proprietario persona giuridica, la presente garanzia è concedibile solo se richiesto dal Contraente e con applicazione di relativo incremento di Premio.

A parziale deroga dell'Art. 2.2 Esclusioni e rivalsa, l'Impresa rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario dell'Unità assicurata o appartenente al nucleo familiare di questi e del Conducente e/o dell'ente, della società, della ditta individuale che danno in uso l'Unità ai dipendenti o collaboratori anche occasionali nei seguenti casi:

- a) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- b) Conducente non abilitato alla guida dell'Unità assicurata a norma delle disposizioni vigenti nel caso in cui l'Unità stessa sia guidata, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente dell'Unità assicurata in occasione del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida dell'Unità.
- c) Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La rinuncia alla Rivalsa non è operante nei casi in cui al Conducente sia riscontrato etilismo cronico o tossicodipendenza certificata.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, i proprietari o locatari dell'Unità assicurata fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

L – Noleggio occasionale per Unità da diporto

La garanzia Responsabilità è estesa all'attività di noleggio dell'Unità assicurata per un numero massimo di 42 giorni qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dal Decreto-legge "Liberalizzazioni" del 24 gennaio 2012 - n. 1 - convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 - n. 27 e successive modifiche e/o

integrazioni.

Resta inteso che, in caso di Sinistro verificatosi quando l'Unità è concessa a noleggio, **l'importo della Franchigia fissa a carico dell'Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento, si intende triplicato.**

LE SEGUENTI CONDIZIONI PARTICOLARI POSSONO ESSERE CONCESSE ESCLUSIVAMENTE A DISCREZIONE DELL'IMPRESA CHE, PREVIA SPECIFICA VALUTAZIONE, SI RISERVA IL DIRITTO DI NON CONCEDERLE O DI CONCEDERLE A FRONTE DI UN SOVRAPPREMIO CHE POTRÀ ESSERE PREDETERMINATO O DETERMINATO DI VOLTA IN VOLTA.

SONO VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA.

D – Regate veliche

Limitatamente alle Unità a vela, con o senza motore, la garanzia è estesa ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la partecipazione dell'Unità a regate veliche purché regolarmente autorizzate dagli enti preposti.

EVT – Estensione validità territoriale Unità da diporto

La validità territoriale per garanzia Responsabilità civile è estesa al tratto di mare indicato in Polizza con esclusione delle traversate oceaniche.

Per le Unità assicurate con la Garanzia Responsabilità civile obbligatoria di cui alla sezione 2, limitatamente **ai danni a cose ed animali di Terzi** per i sinistri avvenuti nel tratto di mare indicato, **l'estensione è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari alla Franchigia del danno indennizzabile per ogni avvenimento. Quando il danno è imputabile in tutto o in parte a colpa grave del Conducente addetto all'Unità tale scoperto deve intendersi raddoppiato.**

5. ASSISTENZA

Questa sezione opera solo se richiamata in Polizza. Valida per le sole Unità da diporto.

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la **Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede operativa e legale in Viale Brenta n. 32, 20139 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata, per brevità, **"AWP P&C"**.

Il servizio di Assistenza prestato con la presente Polizza non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

AVVERTENZA: Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

ARTICOLO 5.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 5.2 Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni di cui alla presente sezione, sono erogate a favore dell'Unità assicurata indicata in Polizza. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del Conducente e degli eventuali trasportati sull'Unità assicurata.

a) Assistenza Tecnica in mare

☐ **S.O.S. in mare – organizzazione degli interventi di traino e soccorso**

in caso di avaria durante la navigazione non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio e tale da rendere l'Unità ingovernabile, oppure quando l'Unità stessa naviga in condizione di grave pericolo dovuto a situazioni meteorologiche difficili, la Centrale Operativa, fermi gli obblighi contrattuali e di legge dell'Assicurato e nel limite del possibile, provvede ad organizzare l'intervento di recupero e/o traino dell'Unità attivando operatori nautici specializzati nel salvataggio in mare convenzionati con l'Impresa. I costi organizzativi restano a carico della Centrale Operativa, mentre **le spese dell'intervento di soccorso, il cui importo sarà preventivamente comunicato nel caso di attivazione del servizio, restano a carico dell'Assicurato che ha diritto all'applicazione di una tariffa agevolata.**

Validità territoriale:

- Coste Italiane e laghi: Maggiore, lago di Garda e lago di Como.
- Mare Mediterraneo con esclusione delle acque territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da risoluzioni ONU o Direttive Europee.

b) Consulenza all'Assicurato per problemi tecnici all'Unità per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'Unità assicurata

☐ **Assistenza per il raggiungimento del ricovero più prossimo**

al verificarsi di situazioni di emergenza per avarie o per condizioni meteo avverse verrà fornita assistenza per il raggiungimento dei ricoveri più prossimi con l'indicazione delle rotte più opportune per la navigazione più sicura in funzione della situazione meteo e degli aspetti tecnici dell'Unità.

☐ **Assistenza per l'atterraggio e l'ingresso in porto o per la manovra di fonda in rada**

su specifica richiesta, in caso di difficoltà dell'Assicurato verrà fornita assistenza per le manovre di atterraggio, di ingresso in porto o di ancoraggio in rada con consigli per la scelta dei punti di fonda e di ridosso.

☐ **Consulenza tecnica telefonica di prima necessità per problemi motoristici, elettrici, allo scafo**

chiamando la Centrale Operativa, l'Assicurato verrà messo in contatto con tecnici specializzati, che gli forniranno le informazioni utili per provvedere a risolvere il problema direttamente, o per indirizzarlo presso specialisti reperibili in loco.

c) Assistenza Tecnica al punto di ormeggio

☐ **Invio di tecnici a seguito di grave avaria**

se, a seguito della valutazione telefonica effettuata dall'esperto fornito dalla Centrale Operativa, si rende necessario l'invio di un tecnico presso il porto dove l'Unità è immobilizzata a causa di una grave avaria al motore, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare l'invio di un tecnico, reperendolo nel luogo più

vicino a quello dove si trova l'Unità, dopo aver comunicato all'Assicurato i costi, che **saranno interamente a suo carico**.

❑ **Invio pezzi di ricambio**

quando i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del motore o alla propulsione velica e necessari per le riparazioni del caso, non possano essere reperiti sul luogo del Sinistro la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere, e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.

Al suo rientro **l'Assicurato rimborserà soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione saranno a carico della Centrale Operativa. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.

Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

Queste prestazioni verranno fornite se l'Assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia bancaria, con assegno o bonifico bancario, per l'importo del solo costo dei pezzi.

❑ **Assistenza per la sorveglianza dell'Unità danneggiata**

l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire in zona, per suo conto, cantieri riparatori, rimessaggi o ditte specializzate per la sorveglianza e/o ricovero dell'Unità danneggiata.

I costi dell'intervento stesso saranno interamente a carico dell'Assicurato.

❑ **Invio di uno skipper e di un equipaggio - Recupero Unità da diporto**

quando lo skipper o l'equipaggio siano stati trasportati dalla Centrale Operativa (Vedi Assistenza Sanitaria - "Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco") o ricoverati per più di 10 giorni per Infortunio o Malattia, oppure se l'Unità, a seguito di furto totale, sia stata ritrovata a più di 200 miglia dal Porto di stazionamento abituale, oppure se l'Unità, a seguito di avaria, sia stata in riparazione per più di 10 giorni in un cantiere distante più di 200 miglia dal Porto di stazionamento abituale la Centrale Operativa provvederà ad inviare uno Skipper ed eventualmente un equipaggio che condurrà l'Unità al porto d'attracco abituale.

Sono escluse le spese vive del trasferimento come carburante, vitto, spese di attracco ecc. saranno invece a carico della Centrale Operativa i costi per l'invio dello Skipper e/o dell'equipaggio con il limite di 2.000,00 euro per evento e per anno assicurativo.

In alternativa, e fermo restando il Massimale suindicato, la Centrale Operativa potrà trasportare l'Unità da diporto via terra, purché il mezzo necessario per il trasporto non rientri nella categoria "trasporto eccezionale".

❑ **Anticipo di denaro per riparazioni, spese portuali e di custodia**

quando, a seguito di avaria, l'Unità necessiti di riparazioni che comportino un fermo tecnico superiore a 5 giorni, e l'Assicurato non sia in grado di far fronte immediatamente al pagamento delle riparazioni e delle conseguenti spese portuali e di custodia la Centrale Operativa anticiperà una somma massima di 3.000,00 euro, a fronte di idonea garanzia di rimborso fornita dall'Assicurato.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato alla Centrale Operativa entro 30 giorni dalla sua concessione.

❑ **Reperimento ed invio di sommozzatori**

quando, a causa di un guasto, di un'avaria o anche per semplice manutenzione dell'Unità che si trovi ormeggiata in porto, si renda necessario il reperimento di sommozzatori che effettuino i lavori necessari la Centrale Operativa si attiverà per trovare il personale richiesto, informando l'Assicurato dei costi indicativi previsti per il tipo di intervento.

I costi della prestazione saranno interamente a carico dell'Assicurato.

d) Assistenza Sanitaria per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'Unità assicurata

(le prestazioni sono strettamente correlate alla pratica del diporto nautico)

❑ **Consigli per la tenuta di una farmacia di bordo**

tramite la Direzione sanitaria della Centrale Operativa, potranno essere forniti consigli ed informazioni sulla tenuta della "farmacia di bordo" suggerendo quali farmaci tenere anche in funzione delle eventuali patologie da cui sono affette le persone che si trovano a bordo dell'Unità assicurata.

❑ **Consulenza sanitaria**

– **Informazione ed orientamento medico telefonico**

quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medici, la Guardia Medica della Centrale Operativa sarà disponibile per un consulto telefonico gratuito. Inoltre l'Assicurato potrà conferire, con uno dei seguenti specialisti:

Dermatologia	Ginecologia
Cardiologia	Ortopedia
Dietologia	Pediatria
Geriatría	

per ottenere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

– **Consulenza sanitaria di Alta specializzazione**

quando, a seguito di Infortunio o Malattia suscettibili di interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all'estero la Centrale Operativa metterà a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

Inoltre, la Guardia Medica della Centrale Operativa collaborerà per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione, avviando ad eventuali problemi di comunicazione, mettendo a disposizione, se necessario, un'interprete.

I medici della Centrale Operativa potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le idonee strutture, sia in Italia sia all'estero.

❑ **Viaggi e Medicina**

in caso di necessità la Centrale Operativa fornirà consulenze ed informazioni utili alle persone che stanno per intraprendere un viaggio in un paese definito a rischio dal punto di vista sanitario:

- vaccinazioni e profilassi per i viaggiatori in procinto di partire;
- consigli igienico-sanitari e norme da adottare durante il viaggio;
- in caso di Malattia incorsa durante il viaggio o nei 15 giorni successivi al rientro in Italia, i medici della Centrale sono a disposizione 24 ore su 24 per consulenze telefoniche con il paziente o per un consulto con i medici curanti
- segnalazioni di medici o Centri specializzati sia in Italia sia all'estero.

❑ **Invio di un medico in banchina, in casi di urgenza**

(Prestazione fornita con un **massimo di tre volte, per Unità, durante l'anno di validità del servizio**).

quando l'Assicurato necessita di un medico anche durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa provvederà, dopo averne accertato la necessità, ad inviare uno dei propri medici convenzionati alla banchina d'attracco dell'Unità assicurata. Questi, se lo riterrà necessario, potrà organizzare il trasferimento dell'Assicurato al più vicino pronto soccorso, con ambulanza.

❑ **Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco**

quando in caso di Infortunio o Malattia, non curabile sul posto o di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, il trasporto urgente dell'Assicurato in un centro ospedaliero designato dagli stessi medici (anche in collaborazione con il medico curante o con il medico che abbia prestato le prime cure) la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato, dalla banchina d'attracco dell'Unità assicurata al centro ospedaliero designato, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc). L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.

❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**

in caso di ricovero dell'Assicurato in ospedale o in casa di cura, se richiesto, la Centrale Operativa tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto **l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.**

❑ **Anticipo denaro per spese mediche all'estero**

L'Assicurato, in caso di necessità, potrà richiedere alla Centrale Operativa un anticipo di denaro per sostenere spese mediche conseguenti ad Infortunio e/o Malattia. In tal caso la Centrale Operativa anticiperà una somma di denaro con un massimo di 3.000,00 euro, a fronte di idonea garanzia di rimborso fornita dall'Assicurato.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato, dall'Assicurato alla Centrale Operativa, al momento del rientro al suo domicilio in Italia.

❑ **Rimborso spese mediche di primo intervento**

qualora a seguito di un Infortunio avvenuto in navigazione, in accordo con il medico di guardia della Centrale Operativa e con il medico che ha prestato le prime cure, l'Assicurato debba sostenere spese mediche di primo intervento, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare tali spese dietro presentazione delle regolari fatture, fino all'importo di 250,00 euro per evento e per anno assicurativo.

❑ **Invio di medicinali urgenti in Italia ed all'estero**

quando l'Assicurato si trovi in Italia o all'estero, e necessiti di medicinali urgenti per il proseguimento di una terapia in corso, e tali medicinali non siano reperibili nella zona in cui si trova, la Centrale Operativa garantirà, nei limiti del possibile e delle norme che regolano il trasporto dei farmaci, l'invio dei medicinali al porto in cui è attraccata l'Unità assicurata.

A carico dell'Assicurato sarà solamente il costo dei medicinali.

❑ **Soccorso sanitario in mare**

La Direzione Sanitaria, allorché la situazione patologica dell'Assicurato si presenti durante la navigazione, attiverà, se necessario, i mezzi di soccorso istituzionali più idonei per un eventuale intervento in mare. Gli eventuali costi dell'intervento saranno a carico dell'Assicurato.

Se il caso non presenterà carattere di emergenza, verrà concordato con l'Assicurato il porto d'attracco più vicino ove far pervenire un medico od un'ambulanza per l'intervento di soccorso. In questo caso i costi verranno interamente sostenuti dalla Centrale Operativa.

e) **Assistenza sanitaria specifica per i subacquei**

(le garanzie prestate in questo settore possono essere attivate esclusivamente a seguito di Infortunio o Malattia correlate all'attività subacquea)

GARANZIE IN ITALIA

Attivazione delle strutture di soccorso istituzionali per interventi di emergenza (con eventuali costi d'intervento a carico dell'Assicurato) e successiva Assistenza sanitaria di "secondo livello", come previsto dalle garanzie sotto elencate:

❑ **Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche**

in caso di Infortunio o Malattia, correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere - a giudizio dei medici della Centrale Operativa, in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure - il trasporto del subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.).

❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**

se l'Assicurato viene ricoverato in un centro ospedaliero specializzato, la Centrale Operativa, tramite un collegamento telefonico diretto tra propri medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto **l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute**

❑ **Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico**

in caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica della Centrale Operativa, in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potrà valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno, qualora le condizioni cliniche del paziente lo richiedessero. In tal caso, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le relative spese d'albergo con il **limite giornaliero di 120,00 euro e per un Massimale annuo per evento di 360,00 euro complessivi.**

❑ **Familiare accanto**

in caso di ricovero dell'Assicurato in Italia per un periodo superiore a 10 giorni, o in caso di suo decesso con inumazione sul posto la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.

GARANZIE ALL'ESTERO

Assistenza sanitaria di "secondo livello" come previsto dalle garanzie sotto indicate, **operanti esclusivamente nei limiti geografici previsti dalle norme che regolano la garanzia "Assistenza"**.

❑ **Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche**

in caso di Infortunio o Malattia, correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure, il trasporto del Subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.). L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.

❑ **Anticipo denaro per spese mediche all'estero**

se, a seguito di un evento garantito, l'Assicurato richiederà un anticipo di denaro per sostenere spese mediche all'estero essendo stato ricoverato in un centro ospedaliero specializzato la Centrale Operativa anticiperà una somma di denaro con un **massimo di 3.000,00 euro**, a fronte di idonea garanzia di rimborso fornita dall'Assicurato.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato al momento del suo rientro al domicilio in Italia.

❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**

in caso di ricovero dell'Assicurato in un centro ospedaliero specializzato la Centrale Operativa tramite un collegamento telefonico diretto tra i propri medici ed il medico curante sul posto comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

❑ **Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico**

in caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica della Centrale Operativa in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potrà valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno, qualora le condizioni cliniche del paziente lo rendessero necessario. In tal caso, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le relative **spese d'albergo con il limite giornaliero di 150,00 euro e per un Massimale annuo per evento di 450,00 euro complessivi.**

❑ **Familiare accanto**

in caso di ricovero dell'Assicurato, per un periodo superiore a 10 giorni o in caso di suo decesso con inumazione sul posto, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.

❑ **Rimpatrio minori**

In caso di decesso dell'Assicurato, o di ricovero ospedaliero all'estero superiore a 48 ore, in presenza di minori di anni 15 senza accompagnatore la Centrale Operativa provvederà, se richiesto, al rimpatrio di questi ultimi, mettendo a disposizione un accompagnatore.

❑ **Traduzione cartella clinica**

qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della cartella clinica, a seguito di un evento garantito, la Centrale Operativa provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'Assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata.

La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico della Centrale Operativa, dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto **l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.**

❑ **Rientro sanitario dopo le cure d'urgenza**

dopo le cure d'urgenza conseguenti ad un evento garantito e non appena le condizioni dell'Assicurato lo consentano, la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, servendosi del mezzo ritenuto più idoneo dai suoi medici, al rientro dell'Assicurato al proprio domicilio o al suo ricovero nel centro ospedaliero più vicino, per il proseguimento delle cure.

Resta inteso che l'Assicurato consegnerà alla Centrale Operativa il suo eventuale biglietto di viaggio di ritorno qualora non abbia potuto servirsi del mezzo di trasporto dallo stesso previsto.

❑ **Organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative a tariffe agevolate entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta**

(Prestazione garantita esclusivamente sul territorio nazionale, in seguito ad Infortunio avvenuto sia in Italia sia all'estero).

tramite la Centrale Operativa potranno essere organizzate visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative, presso i centri convenzionati con la Centrale Operativa più vicini alla residenza dell'Assicurato, entro 48 ore lavorative dal momento della richiesta.

La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informerà preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite, degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali e delle cure riabilitative richieste.

I costi delle prestazioni saranno interamente a carico degli assicurati.

f) Servizio informazioni per il diportista

PER LA NAVIGAZIONE

❑ **Servizio Informazioni Meteo per i naviganti nel Bacino del Mar Mediterraneo ed altre informazioni utili per la navigazione**

L'Assicurato potrà ottenere informazioni su :

- condizioni meteo - marine relative alla zona di interesse – avvisi di burrasca;
- avvisi ai naviganti relativi all'aerea di interesse;
- zone di divieto di transito e di pericolo per la navigazione presenti nell'area di interesse;
- patenti nautiche;
- documenti da tenere a bordo;
- dotazioni di sicurezza prescritte;
- principali stazioni costiere per il servizio VHF.

L'Assicurato potrà inoltre ottenere le seguenti informazioni nautico / turistiche :

- consigli sulle rotte più opportune in funzione delle condizioni meteo e delle caratteristiche geo - nautiche della zona;
- ubicazione e distanza dei principali porti ed approdi turistici rispetto alla località in cui si trova l'Unità dell'Assicurato;
- informazioni di carattere generale sul porto o sull'approdo (es: disponibilità dei vari servizi, dotazioni portuali....);
- disponibilità di posti barca liberi al momento;
- numeri telefonici utili relativi al porto o all'approdo turistico prescelto.

❑ **Informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio**

quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e disponibilità eventuale di pezzi di ricambio necessari per la riparazione del suo motore marino o della sua imbarcazione, sia in Italia sia all'estero la Centrale Operativa provvederà a ricercare un'officina, un rivenditore o un cantiere, che sia in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio Assicurato.

❑ **Informazioni sulle reti di vendita ed assistenza delle principali case produttrici di motori marini e di Unità da diporto**

la Centrale Operativa potrà fornire all'Assicurato informazioni sui seguenti argomenti:

- indirizzo e numero telefonico delle principali reti di vendita ed assistenza a livello europeo;
- verifica della disponibilità agli eventuali interventi.

PER LA PESCA

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

☐ **Informazioni su leggi e normative che regolano la pesca sportiva in mare (Italia)**

L'Assicurato può ottenere informazioni di carattere generale di prima necessità sulle leggi, decreti e normative che regolano la pesca sportiva in mare (esclusi i regolamenti e le normative locali).

PER I SUBACQUEI

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

☐ **Informazioni su leggi e normative che regolano l'attività subacquea in mare**

L'Assicurato potrà ottenere :

- Informazioni relative ai regolamenti, alle limitazioni ed alle varie legislazioni in materia vigenti per i principali Paesi che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo
- Informazioni relative all'ubicazione dei principali " Diving Centers "(Italia)
- Informazioni sull'ubicazione delle varie "Camere iperbariche " e sulla loro funzionalità e disponibilità (Italia).

g) Servizio di assistenza legale per il diportista

☐ **Consulenza telefonica**

i consulenti della Centrale Operativa supporteranno l'Assicurato, in caso di Sinistro, indicandogli le procedure da seguire per compilare correttamente la denuncia per l'autorità marittima e per l'Autorità giudiziaria.

L'Assicurato potrà usufruire di un servizio telefonico di informazione legale "di prima necessità", che gli consenta di ottenere, tempestivamente, chiarimenti su leggi e normative inerenti la nautica da diporto, il Codice della navigazione in generale e l'obbligatorietà dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile.

L'Assicurato potrà ottenere informazioni legali telefoniche specifiche e "di prima necessità", relative alla compravendita di Unità.

Le richieste potranno pervenire alla Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, le risposte verranno fornite all'Assicurato esclusivamente durante i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18.

(Le informazioni non verranno fornite per problemi relativi ad attività professionali, imprenditoriali o comunque di carattere personale, non inerenti l'attività diportistica).

☐ **Protezione giuridica all'estero connessa alla pratica del diporto nautico**

fino alla concorrenza del Massimale di 1.200,00 euro la Centrale Operativa provvederà:

- ad effettuare interventi amichevoli od azioni giudiziarie per ottenere in caso di incidente dovuto alla navigazione il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato da parte di Terzi;
- alla difesa dell'Assicurato in caso di sua imputazione per omicidio colposo, per danni involontari ad altre persone o per violazioni non dolose a leggi e regolamenti.

Detta garanzia è integrativa di prestazioni analoghe dovute per lo stesso rischio da altre coperture assicurative.

☐ **Anticipo cauzione penale all'estero**

quando, in caso di incidente occorso all'Assicurato durante un suo viaggio all'estero, dovuto alla navigazione od alla pratica di sport acquatici in genere ed a seguito del quale intervenga il "Fermo" dello stesso da parte delle autorità locali la Centrale Operativa si impegnerà a versare, a fronte di idonea garanzia di rimborso fornita dall'Assicurato, la cauzione per la libertà provvisoria dell'Assicurato **fino a concorrenza della somma di 6.000,00 euro, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. (In ogni caso, entro tre mesi dalla data del versamento della cauzione).**

h) servizi integrativi per il diportista

Le sottoelencate prestazioni vengono erogate dalla Centrale Operativa in collaborazione con società specializzate

☐ **Pianificazione della navigazione**

gli assicurati hanno diritto a due prestazioni nel corso dell'annualità assicurativa, eventuali ulteriori prestazioni saranno interamente a loro carico ed il costo verrà comunicato telefonicamente all'Assicurato

dalla Centrale Operativa stessa.

❑ **Definizione della Navigazione**

l'Assicurato fornirà alla Centrale Operativa, attraverso apposito questionario, indicazioni relative a: Porto di partenza, Porto di arrivo, eventuali tappe e, per ogni tratta, la velocità media che intende sostenere ed i dati relativi a Capacità totale dei serbatoi in litri e Consumi litri/ora correlati alla velocità.

La Centrale Operativa fornirà: le spezzate da seguire con rotte, orario di arrivo per ogni way-point, informazioni nautiche di rilievo lungo il percorso quali caratteristiche dei fari e fanali della zona d'interesse, aree particolari di pericolo o vietate o regolamentate (es. Parchi marini, zone militari, campi di piattaforme petrolifere), limiti delle acque territoriali, punti cospicui. Verranno forniti i dati correlati delle Effemeridi, le informazioni relative alle parti di Portolani, Fari e Fanali e Carte Nautiche di riferimento e gli Avvisi ai Naviganti correlati alla zona di prevista navigazione.

❑ **Infometeo Associate**

alla pianificazione potranno essere associate le previsioni meteo tenendo conto che, a partire dal momento della richiesta, i dati abbracceranno un arco di tempo massimo di 48 ore per le previsioni e di 120 ore per le tendenze.

❑ **Info Nautiche correlate**

la Pianificazione, su richiesta, potrà essere corredata da informazioni relative a:

- Parchi Marini
- Paradisi dei Sub
- Paradisi della Vela
- Paradisi del Surf
- Le Meraviglie del Fondo marino
- Le Isole da Scoprire
- Paradisi della Pesca
- Siti Archeologici

Il risultato della pianificazione potrà essere inviato, a richiesta, per e-mail o fax e sarà costituito da:

- Il tracciato grafico delle rotte
- Il tabulato numerico delle rotte
- La mappa delle previmeteo lungo l'itinerario
- Il report sulle info nautiche correlate

❑ **Servizi a pagamento**

I costi dei servizi verranno preventivamente comunicati all'Assicurato dalla Centrale Operativa

- rifacimento di documenti (a carico dell'Assicurato il costo del documento)
- prenotazioni turistiche (a carico dell'Assicurato il costo del pacchetto turistico prenotato)
- prenotazioni di posti barca (a carico dell'Assicurato il costo del posto barca)
- reperimento/prenotazione di veicoli a noleggio nel porto di attracco (a carico dell'Assicurato il costo del noleggio)
- organizzazione trasferimento urgente con l'assunzione delle spese (a carico dell'Assicurato il costo del trasferimento)

ARTICOLO 5.2 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

E' escluso dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) **danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;**
- b) **scioperi, sommosse, tumulti popolari;**
- c) **coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;**
- d) **confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;**
- e) **atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che**

agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio;
- p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- q) quarantene.

Sono inoltre escluse:

- r) le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne;
- s) le prestazioni al di fuori delle coste Italiane e dei laghi: lago Maggiore, lago di Garda e lago di Como nonché delle acque del Mar Mediterraneo territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da Risoluzioni ONU o Direttive Europee;
- t) le prestazioni per le Unità adibite a uso diverso dal diporto;
- u) le garanzie di assistenza, limitatamente alla partecipazione dell'Unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ARTICOLO 5.3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d) in ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- e) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al Massimale restano a carico dell'Assicurato;
- f) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;
- g) ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente Contratto si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del c.c. al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso.
- h) le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Il servizio fornito dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

ARTICOLO 5.4 – VALIDITÀ TERRITORIALE

Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, l'Assicurato ha diritto alle prestazioni quando si trova a bordo dell'Unità da diporto o nelle sue immediate vicinanze:

- Coste Italiane e laghi: Maggiore, lago di Garda e lago di Como.
- Mar Mediterraneo con esclusione delle acque territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da risoluzioni ONU o Direttive Europee.

Le garanzie di assistenza sanitaria sono operanti anche durante lo sbarco temporaneo a terra, purché l'Assicurato si trovi entro 200 chilometri dall'Unità da diporto.

Le garanzie di assistenza s'intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

ARTICOLO 5.5 - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa indicando con precisione:

- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- numero della Polizza.
- il tipo di Assistenza di cui necessita.

Sarà la Centrale Operativa che interverrà direttamente o dovrà autorizzare l'intervento. **Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.**

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI CAB e CIN.

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'Assicurato deve comunicare tramite:

Numero verde: 800.68.68.68

Telefono (dall'estero): (39) 02.23.695.133

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia,

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza

Casella Postale 302

Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (MI)

